



Decreto Assessorile n. 91 del 10/04/2014

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 1 - Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo

U.O.D. 10 - UOD Sviluppo e Promozione turismo

Oggetto dell'Atto:

L.R. 07/2005 ART. 7, COMMA 2 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO REGIONALE DELLE PRO-LOCO DELL'ASSOCIAZIONE "PRO-LOCO MONTECORVINO ROVELLA" SA 69.

L'ASSESSORE

PREMESSO CHE:

- a. ai sensi dell'art. 1 della L. R. n. 7 del 15/02/2005 *“Modifica della Legge Regionale 9/11/1974 n. 61, avente ad oggetto l'istituzione dell'Albo Regionale delle associazioni Pro Loco”*, la Regione Campania valorizza il ruolo delle Associazioni Pro Loco nelle diverse ed autonome espressioni culturali e riconosce il valore sociale di tali associazioni liberamente costituite e delle loro attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; riconosce, inoltre, nel quadro della valorizzazione turistica della Campania il ruolo delle Associazioni Pro Loco per la custodia e la promozione dei valori naturali e artistici di ogni località e per il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo attraverso la partecipazione popolare;
- b. ai sensi dell'art. 2 della succitata L. R. n. 7 del 15/02/2005, è istituito presso la Regione Campania l'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco;

RILEVATO CHE:

- a. l'Associazione Pro Loco denominata **PRO LOCO MONTECORVINO ROVELLA**, con sede nel comune di Montecorvino Rovella, è iscritta, con numero di posizione **SA 69**, all'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco, approvato con Decreto Dirigenziale n. 90 del 03/06/2013;
- b. l'art. 7 della L.R. 07/2005, al comma 1, prevede che *“Le associazioni pro loco iscritte all'albo regionale presentano alle strutture turistiche locali di competenza entro il 30 aprile di ogni anno idonea documentazione comprovante l'attività svolta al fine di consentire la verifica agli organi ispettivi”*;
- c. il comma 2, del medesimo art. 7, recita: *“se le associazioni non presentano la documentazione di cui al comma 1 per due anni consecutivi, l'assessore regionale al turismo, su proposta delle strutture turistiche locali e sentito il rispettivo comitato provinciale dell'UNPLI, emana il provvedimento di cancellazione dall'albo con la perdita dei benefici di cui alla presente legge”*;

CONSIDERATO CHE:

- a. l'E.P.T. di Salerno, con propria deliberazione n. 61 del 19/12/2011, proponeva, ai sensi dell'art 7 – comma 2 della L.R. 7/2005, la cancellazione dall'Albo Regionale dell'associazione Pro Loco denominata **PRO LOCO MONTECORVINO ROVELLA** ed evidenziava l'inesistenza, nel caso di specie, dell'obbligo di notifica dell'avvio del procedimento di cancellazione, stante la sussistenza di contenzioso in atto tra il medesimo E.P.T. e l'ex Presidente della suindicata associazione;
- b. il Comitato Provinciale UNPLI di Salerno, con nota prot. n. 71 del 18/04/2009, ha espresso parere favorevole alla cancellazione dall'Albo Regionale della surrichiamata associazione Pro Loco;
- c. il Settore Sviluppo e Promozione Turismo, con nota n. 0069209 del 30/01/2012, ha richiesto all'E.P.T. di Salerno il perfezionamento della fase istruttoria con l'acquisizione del decreto di perenzione quinquennale emanato dalla competente autorità giudiziaria;
- d. l'E.P.T. di Salerno, con nota n. 616 del 19/03/2014, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo al n. 0200374 del 20/03/2014, ha trasmesso copia del Decreto n. 830/2013 del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno – con il quale è stata dichiarata la perenzione del ricorso iscritto al n. 3177/2004, proposto dall'ex Presidente della Pro Loco Montecorvino Rovella contro l'E.P.T. di Salerno;

RITENUTO di dover provvedere, ai sensi dell'art. 7 - comma 2 della L.R. n. 7/2005, alla cancellazione della associazione **PRO LOCO MONTECORVINO ROVELLA**, dall'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco della Campania;

VISTE:

- a. la L.R. 7/2005;
- b. la L.R. 61/1974;
- c. l'art. 41 comma 27 della L. R. n. 1/2008;
- d. l'art. 52 comma 22 della L. R. n. 1/2012;

- e. la D.G.R.C. n. 427 del 27/09/2013;
- f. la D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013;
- g. la legge 241/90 e s.m.i;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale della medesima Direzione

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di disporre la cancellazione dall'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco della Associazione denominata "**Pro Loco Montecorvino Rovella**", numero di posizione **SA 69**, con sede nel comune di Montecorvino Rovella (SA);
2. di trasmettere il presente Decreto:
 - 2.1 all'EPT di Salerno;
 - 2.2 alla Direzione Generale per la Programmazione Economica e il Turismo, per gli adempimenti di conseguenza per la cancellazione dall'Albo;
 - 2.3 al competente ufficio per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Pasquale Sommese